

DELIBERAZIONE

MOD PG 423.02-12 Revisione 2 del 01/01/2008 Approvazione: DG – Emissione: RD
Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n. 582/DG/2008/DSA

del 19/12/2008

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AL DOTT. SCIELZO GIUSEPPE PER ATTIVITA' DI ESPERTO QUALIFICATO – FISICO NUCLEARE E RESPONSABILE DI RISONANZA MAGNETICA. ANNO 2009. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA. SPESA PRESUNTA: € 56.300,00.

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 65 – 7819 del 17 dicembre 2007, di nomina a Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide con decorrenza 1° gennaio 2008;
- Visti gli atti relativi alla materia in trattazione e, in particolare, esaminata la proposta della Responsabile dell'Ufficio di Staff alla Direzione Sanitaria d'Azienda, formulata nei termini seguenti:
- Dato atto che:
 - L'articolo 77 del Decreto Legislativo 230/95 impone al datore di lavoro l'onere di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperti qualificati.
 - Il comma 5 del medesimo articolo precisa altresì che le funzioni di esperto qualificate non possano essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro nè dai Dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono.
- Rilevato che con nota prot. n. 674/MLPI del 16.10.2008 il Direttore S.C. Medicina del Lavoro e Prevenzione Infezioni, al fine di ottemperare alla citata normativa, ha segnalato la necessità di assicurare continuità all'attività di Esperto Qualificato (Fisico Medico e responsabile fisico di Risonanza Magnetica) di prossima scadenza al 31.12.2008, richiedendo il rinnovo del servizio mediante l'affidamento di un incarico libero professionale ad un professionista esterno non essendo presenti nell'ambito di questa Azienda figure in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di esperto qualificato;
- Letto l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono fare fronte con personale di servizio, conferiscano incarichi individuali secondo contratti di lavoro autonomo, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'amministrazione e ad obiettivi specifici e predeterminati; accertamento dell'impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all'interno; natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione; definizione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- Richiamata la deliberazione n. 504/DG/2008/SAP del 04.11.2008 con cui si è indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di contratto d'opera professionale, avente ad oggetto attività di "Esperto Qualificato – Fisico Medico e Responsabile Fisico di Risonanza Magnetica";
- Dato atto che il Dott. SCIELZO Giuseppe è risultato essere l'unico a presentare domanda di partecipazione all'avviso pubblico di selezione e che lo stesso, a giudizio della Commissione,

Deliberazione n. 582/DG/2008/DSA del 29/12/2008

offre le migliori garanzie di espletare correttamente l'incarico medesimo, giacchè in possesso delle caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste;

Dato atto che:

- L'art. 1 comma 565, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) fissa per ogni anno del triennio 2007-2009 gli obiettivi di contenimento della spesa da sostenere per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4%) demandando alle singole Regioni - nell'ambito della propria autonomia - la definizione degli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi previsti;
- La Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008) conferma le suddette disposizioni di legge in materia di obiettivi di contenimento della spesa;
- La spesa per il reperimento della risorsa in questione troverà riferimento nell'ambito del budget annuale come sopra determinato;

- Rilevato che il Dott. SCIELZO Giuseppe si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico nei termini di cui allo schema di contratto (di pagg. 2), allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, in cui sono definiti gli elementi essenziali della suddetta prestazione, ai sensi del più volte richiamato art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

- Rilevato che:
 - l'art.1, comma 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) impone limiti economici per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, stabilendo che:

"la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta per ciascuno degli anni 2005,2006, e 2007 dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni esclusi le università, gli enti e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004";
 - tra le esemplificazioni espresse dalla Corte dei Conti nel documento datato 15.2.2005 ad oggetto "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 311/2004 in materia di affidamento d'incarichi di studio e di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)" si sostiene, espressamente, che:

"Non rientrano nella previsione del comma 11 (della legge 30 dicembre 2004, n. 311) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati";

- Atteso che l'oggetto della convenzione è costituito, appunto, dall'acquisizione di competenze tecnico specialistiche non presenti in azienda ed obbligatorie per legge in quanto finalizzate alla tutela della salute del personale dipendente e che, pertanto, si viene a configurare concretamente la fattispecie prevista dalla Corte dei Conti, tenuto conto, altresì, che in tali ipotesi, manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;

- Ritenuto, per le suesposte ragioni, di poter oggettivamente sostenere che il presente atto non è soggetto al limite di spesa né devono essere fornite ulteriori motivazioni giacchè l'incarico non rientra nelle competenze della struttura burocratica dell'ente e che, conseguentemente, non

DELIBERAZIONE

MOD PG 423.02-12 Revisione 2 del 01/01/2008. Approvazione: DG – Emissione: RD
Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n. 582 /DG/2008/DSA

del 19/12/2008

deve essere trasmesso alla Corte dei Conti, secondo il dettame del comma 11 della citata legge finanziaria 2005;

- Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007, il contratto in questione sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web di questa Amministrazione;
- Ritenuto di condividere la su estesa proposta della Responsabile dell'ufficio di Staff alla Direzione Sanitaria d'Azienda e pertanto di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Preso atto del parere fornito sul presente atto, per quanto di competenza, dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo rispettivamente ai sensi dell'art. 3, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 quinquies, del D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..


DELIBERA:

1. Di affidare, per i motivi indicati in premessa, al Dott. SCIELZO Giuseppe, nato a [REDACTED] il [REDACTED] un incarico libero – professionale in qualità di Esperto Qualificato – Fisico Nucleare e Responsabile di Risonanza Magnetica come da contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato di pag. 2);
2. di dare atto che, per le motivazioni in premessa dettagliate, il presente atto non è riconducibile alle fattispecie previste dall'art. 1, comma 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e pertanto, non essendo soggetto a limite di spesa, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti, secondo il dettame del comma 11 della citata legge finanziaria 2005;
3. di registrare la presunta spesa, derivante dal presente atto, pari a € 56.300,00 al conto 3 10 04 30 denominato "Consulenze sanitarie" del piano dei conti 2009;
4. di stabilire che la presente convenzione avrà validità dal 01.01.2009 al 31.12.2009;
5. Di provvedere alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web di questa Amministrazione a decorrere dal primo giorno di decorrenza del contratto in argomento;
6. di trasmettere altresì la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10, al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, stante l'imminente inizio di decorrenza dell'attività contrattuale in argomento.

Il Direttore Generale
Dott. Alberto ANDRION

firma



Torino, li

19 DIC. 2008

Pagina 3 di 4

DELIBERAZIONE

MOD PG 423.02-12 Revisione 2 del 01/01/2008. Approvazione: DG – Emissione: RD
Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n. 582/DG/2008/DSA

del 19/12/2008

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. SCIELZO GIUSEPPE IN QUALITA' DI ESPERTO QUALIFICATO – FISICO NUCLEARE E RESPONSABILE DI RISONANZA MAGNETICA.

Tra

l'Azienda Ospedaliera C.T.O./MARIA ADELAIDE (nel seguito: Azienda) - cod. fisc. e part. I.V.A. n.06817560011 - nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Alberto ANDRION, nato a Carignano, il 23 maggio 1948, e domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima in (10126) Torino, - Via Zuretti, n. 29,

e

il Dott. Giuseppe SCIELZO (nel seguito il contraente) nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] Via [redacted] n. [redacted] co0d. fiscale [redacted] - n. partita I.V.A. [redacted] si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto

Il contraente si impegna a svolgere la propria attività di consulenza al fine di fornire adeguato supporto all'Azienda nella sua qualità di esperto qualificato di cui al decreto legislativo 230/95 ed esperto in fisica medica per i controlli di qualità e responsabile fisico per le risonanze magnetiche.

Art. 2

Modalità di erogazione della prestazione

Le prestazioni di consulenza vengono rese presso la sede dell'Azienda. Gli accessi vengono effettuati in date ed orari concordati con la Direzione Sanitaria.

Art. 3

Corrispettivo

L'Azienda a fronte delle prestazioni in argomento versa al contraente il compenso mensile di € 3.753,50, esclusi gli oneri fiscali.

I pagamenti avvengono su base mensile.

Art. 4

Polizze Assicurative

Il contraente stipula accollandosene gli oneri, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per il caso di infortuni. Copia della polizza è trasmessa all'Azienda.

Art. 5

Durata

Il presente contratto ha durata dal 01.01.2009 al 31.12.2009.

Art. 6

Divieto di delega all'esecuzione delle prestazioni

Il contraente deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi della collaborazione di ausiliari, purchè l'attività in questione venga svolta sotto la propria direzione e responsabilità.

Art. 7

Norma di rinvio

Le parti convengono che, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 8

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il contraente autorizza l'Azienda al trattamento dei propri dati personali, finalizzato all'adempimento di specifici obblighi derivanti dalla stipula del presente contratto, nonché per eventuali ulteriori fini individuati da espressa previsione legislativa.

Il contraente è nominato incaricato del trattamento dei dati sensibili dei quali venga a conoscenza nell'espletamento dell'attività di cui al presente contratto.

Il contraente s'impegna altresì ad effettuare il trattamento dei dati con competenza e nel rispetto delle prescrizioni del DLgs 196/2003 e delle istruzioni specificate nelle seguenti

Pagina 4 di 4

DELIBERAZIONE

MOD PG 423.02-12 Revisione 2 del 01/01/2008 Approvazione: DG – Emissione: RD

Nota: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio per la Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Deliberazione n. 582 /DG/2008/DSA

del 19/12/2008

Procedure Generali dell'Azienda:

PG 542.05 – Sicurezza dei dati e tutela della Privacy

PG 63_.13 – Modalità di utilizzo della rete Internet e delle caselle pubbliche di posta elettronica

PG 63_.15 – Modalità di gestione delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione per l'accesso ai dati mediante sistemi informatizzati.

Art. 9

Regime fiscale

Le spese di quest'atto inerenti e conseguenti fanno interamente carico al contraente.

Il presente contratto, debitamente sottoscritto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con relativo onere a carico del contraente.

Torino,


IL CONTRAENTE

Dott. Giuseppe SCIELZO

Per l'Azienda C.T.O./M. ADELAIDE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alberto ANDRION

 Azienda Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide	RELATA DI PUBBLICAZIONE DI DELIBERAZIONE	MOD PG 42302-13 revisione 2 del 01/01/2008	
		approvazione Direttore Generale	emissione Rappresentante della Direzione

Nota 1: L'originale firmato è conservato presso l'Ufficio Qualità a cura del Rappresentante della Direzione

Pubblicazione presso l'Albo Ufficiale per consecutivi giorni quindici dal 29/12/2008 al 12/01/2009.

S.S. Affari Istituzionali
 D.ssa Paola MALCANGI

firma Paola Malcangi

La presente Deliberazione è esecutiva dal 19/12/2008 ai sensi dell'articolo 28, LR 24/01/1995, n. 10.

S.S. Affari Istituzionali
 D.ssa Paola MALCANGI

firma Paola Malcangi

Si attesta che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la presente copia della Deliberazione n. 582 /DG/2008/DSA, adottata il 19/12/2008, è composta di n. 5 pagine ed è conforme all'originale depositato agli Atti.

**Il Funzionario delegato
 all'autenticazione degli Atti**
 D.ssa Paola MALCANGI

firma _____ data _____